

Studi di settore 2015

PERIODO D'IMPOSTA 2014

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

WM04U

47.73.10 Farmacie

1. GENERALITÀ'

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore WM04U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2014 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Farmacie" - 47.73.10**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro V – Ulteriori dati specifici;
- quadro Z – Dati complementari;
- quadro T – Congiuntura economica.

Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore si rinvia alle indicazioni fornite nelle "Istruzioni Parte generale".

Lo studio di settore WM04U è stato approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 2013.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale.

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

In particolare, deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
 - il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 4 marzo 2014 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2014;
 - il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2014, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 4 ottobre 2013 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2014). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2015 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2014 e nuovamente iniziata il 27 gennaio 2015);
 - il **codice 3**, se l'attività, iniziata nel corso del periodo d'imposta, costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
 - acquisto o affitto d'azienda;
 - successione o donazione d'azienda;
 - operazioni di trasformazione;
 - operazioni di scissione e fusione d'azienda;
- il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi;
- il **codice 5**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e non è stata successivamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 5 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia stata cessata definitivamente il 16 settembre 2014; analogamente, dovrà essere utilizzato lo stesso codice anche qualora l'attività sia stata cessata il 16 marzo 2014 e venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, il 21 novembre 2014.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 5, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 novembre 2014, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1° febbraio 2014 e termina in data 31 dicembre 2014, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio VMXX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio VMXX)	200.000 (36%)
– Ricavi derivanti dall'attività Z (studio VDXX)	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore VMXX, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata. Nel presente prospetto, però, occorrerà indicare al rigo 1, il codice dello studio "VMXX" e i ricavi pari a 300.000; mentre al rigo 2 il codice studio "VDXX" e i ricavi pari a 250.000.

Nel calcolo della verifica della predetta quota del 30% devono essere considerati i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivino aggi o ricavi fissi (indicati nel rigo 5 del prospetto). In tale rigo devono, infatti, essere indicati i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio VMXX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio VMXX)	200.000 (36%)
– Ricavi fissi netti	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Anche in tal caso il soggetto sarà tenuto alla compilazione del prospetto.

Tale prospetto può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Di seguito vengono descritte le modalità di compilazione. In particolare, indicare:

- nel **rigo 1**, il codice e i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore (studio prevalente) riferito al presente modello;
- nel **rigo 2**, i codici degli studi e i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore (studi secondari);
- nel **rigo 3**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore (altri studi secondari), non rientranti nei rigi 1 e 2;
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri);
- nel **rigo 5**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio:
 - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
 - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

L'importo da indicare nel presente prospetto nel campo "Ricavi" è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f) del Tuir) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti allo studio di settore indicato nel corrispondente campo.

Pertanto, l'importo da indicare nel campo "Ricavi" corrisponde alla descrizione degli importi previsti nei rigi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni Quadro A, Personale addetto all'attività – tipologia 2" che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data di chiusura del periodo di imposta. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito alla unità locale di cui si stanno indicando i dati;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B05**, la porzione della superficie indicata al rigo precedente, espressa in metri quadrati, destinata alla vendita a libero servizio. Si precisa che per vendita a libero servizio s'intende quella che non prevede l'assistenza diretta al cliente del personale addetto o a self-service;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali, separati dagli altri ambienti, espressamente dedicati all'erogazione delle prestazioni analitiche di prima istanza e dei servizi di secondo livello (d.lgs. 153/2009);
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
- nel **rigo B10**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte strada (vetrine, vetrine e porte);
- nel **rigo B11**, il numero dei giorni di apertura nel periodo d'imposta;
- nel **rigo B12**, l'orario settimanale di apertura, secondo la normativa regionale vigente nel territorio in cui è ubicata la farmacia, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui l'orario è inferiore o pari alle 40 ore oppure il **codice 2** se è superiore alle 40 ore. Si precisa che nel computo dell'orario settimanale di apertura della farmacia non va tenuto conto del servizio prestato per turno;
- nel **rigo B13**, barrando la relativa casella, se la farmacia attua esclusivamente il servizio notturno. Si precisa che non rientrano nella fattispecie le farmacie che sono aperte di notte unicamente per il servizio di turno;
- nel **rigo B14**, la localizzazione della farmacia, utilizzando il **codice 1** se si tratta di esercizio autonomo non inserito in altre strutture commerciali, il **codice 2** se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio, il **codice 3** se si tratta di esercizio ubicato all'interno di stazioni tramviarie, metropolitane, ferroviarie, di porti ed aeroporti;

Dispensario/succursale

- nel **rigo B141**, il numero dei giorni di apertura nel corso del periodo d'imposta. In presenza di più dispensari/succursali, andrà indicata la media dei giorni di apertura, calcolata sommando i giorni di apertura di tutti i dispensari/succursali diviso per il numero degli stessi (a titolo esemplificativo, si consideri la seguente situazione: due dispensari/succursali con un totale di 360 giorni di apertura nell'anno; in tal caso, nel rigo B141 andrà indicato il numero 180);
- nel **rigo B142**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività e alla natura dei servizi offerti alla clientela. Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – Personale addetto all'attività. In particolare, indicare:

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

- nel **rigo D01**, con riferimento alla figura di Direttore di farmacia non titolare, il **codice 1** nel caso di rapporto di lavoro dipendente, il **codice 2** nel caso di collaboratore dell'impresa familiare o coniuge dell'azienda coniugale, di associato in partecipazione che apporta lavoro prevalentemente nell'impresa, di collaboratore coordinato e continuativo che presta attività prevalentemente nell'impresa, il **codice 3** nel caso di socio con occupazione prevalente nell'impresa o amministratore non socio, il **codice 4** nel caso di rapporto di lavoro diverso da quelli di cui ai sopraindicati codici 1, 2 e 3;
- nel **rigo D02**, nella **prima colonna**, il numero dei farmacisti con rapporto di lavoro dipendente e, nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate loro retribuite;
- nei **righe da D03 a D05**, rispettivamente, il numero dei farmacisti collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, dei farmacisti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e dei farmacisti associati in partecipazione. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Ad esempio, se un farmacista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ha prestato servizio per due mesi e un altro farmacista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa lo ha prestato per altri cinque mesi, nel rigo D04 andrà indicato il numero 2. Si precisa, inoltre, che devono essere conteggiati una sola volta i soggetti che risultano aver effettuato più prestazioni, nel periodo d'imposta considerato;
- nei **righe D06 e D07**, nella **prima colonna**, rispettivamente, il numero degli impiegati di concetto e degli addetti al magazzino. Si precisa che nell'indicazione del numero devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti e assimilati, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: coloro che effettuano prestazioni occasionali). Si precisa, inoltre, che devono essere conteggiati una sola volta i soggetti che risultano aver effettuato più prestazioni, nel periodo d'imposta considerato e, nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite ai lavoratori dipendenti;
- nel **rigo D08**, nella **prima colonna**, il numero degli addetti alle vendite, non farmacisti, utilizzati nel corso del periodo d'imposta. Si precisa che nell'indicazione del numero degli addetti alle vendite devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti e assimilati, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: coloro che effettuano prestazioni occasionali). Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa (limitatamente alla mansione o profilo professionale individuato nel rigo D08), indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Ad esempio, se un addetto alle

vendite ha prestato servizio per due mesi ed un altro addetto alle vendite lo ha prestato per altri cinque mesi, nel rigo D08 andrà indicato il numero 2. Si precisa, inoltre, che devono essere conteggiati una sola volta i soggetti che risultano aver effettuato più prestazioni, nel periodo d'imposta considerato; nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite ai lavoratori dipendenti;

Specialità medicinali dispensate dietro presentazione della ricetta unificata SSN (esclusa la "Distribuzione Per Conto") in riferimento alla Distinta Contabile Riepilogativa

- nel **rigo D09**, con riferimento alle sole specialità medicinali di cui si chiede il rimborso al SSN tramite la Distinta Contabile Riepilogativa, il numero di confezioni dispensate (incluso l'ossigeno terapeutico e ad esclusione dei galenici), distinto secondo le fasce di prezzo al pubblico indicate;
- nel **rigo D10**, con riferimento ai medicinali equivalenti ("c.d. "generici") di cui si chiede il rimborso al SSN tramite la Distinta Contabile Riepilogativa, il numero di confezioni dispensate (già ricompreso all'interno della corrispondente colonna del rigo D09), distinto secondo le fasce di prezzo al pubblico indicate. Si precisa che in questo rigo vanno indicate anche le confezioni di specialità medicinali a brevetto scaduto con prezzo al pubblico corrispondente al prezzo di riferimento fissato nell'ambito delle liste di trasparenza AIFA (c.d. "originatori in lista di trasparenza");
- nel **rigo D11**, con riferimento alle sole specialità medicinali di cui si chiede il rimborso al SSN tramite la Distinta Contabile Riepilogativa, l'importo complessivo valorizzato a prezzo al pubblico e al netto di I.V.A. (c.d. "importo lordo deviato).
- nel **rigo D12**, con riferimento ai medicinali equivalenti ("c.d. "generici") di cui si chiede il rimborso al SSN tramite la Distinta Contabile Riepilogativa, l'importo complessivo valorizzato a prezzo al pubblico e al netto di I.V.A. (c.d. "importo lordo deviato"). L'importo da indicare in questo rigo deve essere comprensivo anche di quello relativo alle confezioni di specialità medicinali a brevetto scaduto con prezzo al pubblico corrispondente al prezzo di riferimento fissato nell'ambito delle liste di trasparenza AIFA (c.d. "originatori in lista di trasparenza"). Si precisa che quanto indicato al presente rigo rappresenta un dettaglio dell'ammontare indicato al rigo D11.

Area di offerta

- nei **righi da D13 a D26**, per ciascuna tipologia di offerta individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D13 a D26 deve risultare pari a 100.

In particolare, si precisa che:

- il **rigo D13**, comprende i medicinali di produzione industriale, inclusi gli equivalenti/generici, dispensabili con obbligo di prescrizione medica e classificati in Classe A, H, e C;
- il **rigo D14**, comprende i medicinali di produzione industriale, compresi gli equivalenti/generici, dispensabili senza presentazione di prescrizione medica, da automedicazione (OTC – Over The Counter – "farmaci da banco") e da Consiglio (SOP – Senza Obbligo di Prescrizione medica). Sono inclusi nel rigo i medicinali tradizionali di origine vegetale;
- il **rigo D15**, comprende i prodotti conformi alla Legge n. 713/1986 e successive modifiche;
- il **rigo D16**, comprende i dispositivi medici, i diagnostici in vitro, i presidi medico chirurgici, i biocidi per uso umano. I prodotti per uso veterinario vanno indicati al rigo D18;
- il **rigo D17**, comprende i medicinali ad uso veterinario, di produzione industriale, inclusi gli equivalenti/generici, con o senza obbligo di prescrizione del medico veterinario;
- il **rigo D18**, comprende i prodotti per alimentazione animale, i prodotti e strumenti per l'igiene e il benessere degli animali inclusi i presidi medico-chirurgici e i biocidi specifici per animali, da non indicare nel rigo D16;
- il **rigo D19**, comprende i medicinali omeopatici di cui al D.Lgs n. 185/95 e successive modifiche;
- il **rigo D20**, comprende i preparati galenici (magistrali e officinali);
- il **rigo D21**, comprende i prodotti per particolari regimi alimentari disciplinati dal D.Lgs 111/92; si tratta di alimenti con caratteristiche salutari e sanitarie, in particolare tutti gli alimenti per la prima infanzia, nonché alimenti a fini medici speciali, come i prodotti per la nutrizione enterale, per la nutrizione di pazienti oncologici o portatori di gravi patologie metaboliche;
- il **rigo D22**, comprende gli integratori alimentari disciplinati dal D.Lgs 169/04 e successive modificazioni e integrazioni; si tratta di integratori o complementi o supplementi alimentari a base di vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale;
- il **rigo D23**, comprende i prodotti erboristici di derivazione vegetale ad uso alimentare, senza finalità terapeutica (i prodotti con finalità terapeutica devono essere indicati nel rigo D14);
- il **rigo D24**, comprende articoli, accessori e strumenti di puericultura e per la prima infanzia;
- il **rigo D25**, comprende articoli a valenza salutare, connotati all'esercizio della farmacia e descritti nella Autorizzazione Comunale al Commercio di cui alla Tabella Speciale per titolari di farmacia, secondo le normative locali;
- il **rigo D26**, comprende le prestazioni di servizi offerti alla clientela;
- nel **rigo D27**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di medicinali con ricetta "equivalenti" (c.d. "generici", già compresi nel rigo D13). Si precisa che i ricavi si riferiscono agli "equivalenti" generici unbranded erogati sia in regime SSN e sia non in regime SSN, con esclusione degli equivalenti branded con brevetto scaduto.

Servizi offerti

- nei **righi da D28 a D33**, per ciascuna tipologia indicata, i servizi offerti, barrando la **prima colonna**, se vengono proposti a titolo gratuito e/o la **seconda colonna**, se vengono offerti a pagamento. Si precisa che il **rigo D33**, comprende altri servizi offerti dalla farmacia, come il servizio di recapito domiciliare per particolari pazienti ed altre prestazioni di servizio svolte in ambito socio-sanitario, attivate a livello locale;

Attività di distribuzione di farmaci per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001

In questa sezione vanno indicati esclusivamente i corrispettivi del servizio di distribuzione di farmaci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001. Qualora a livello territoriale (come ad esempio accade nella Regione Marche) la normativa locale di attuazione ovvero gli

accordi stipulati con la categoria dei farmacisti in forza della citata disciplina derogatoria prevista dall'art. 8 della legge 405/2001, prevedano modalità di erogazione che comportino l'acquisto e la cessione, sebbene a condizioni diverse e particolari con riferimento a determinate tipologie di farmaci, i relativi ricavi non vanno indicati in questa sezione bensì al rigo D37.

- nel **rigo D34**, l'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti nell'anno per l'attività di distribuzione di farmaci per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001;
- nel **rigo D35**, il valore complessivo delle quote di spettanza del distributore intermedio (ricompreso al rigo D34) retrocessa dalla farmacia a seguito di presentazione di specifiche fatture. Questo rigo va compilato solamente da parte di farmacie alle quali il Servizio Sanitario provvede a liquidare, oltre alla quota di spettanza della farmacia, anche la quota del distributore intermedio. L'importo deve comprendere soltanto la quota di spettanza di competenza del grossista e a questi retrocessa da parte della farmacia, dietro presentazione di una specifica fattura. Si precisa che, quanto indicato al presente rigo, deve essere già stato indicato al rigo D34 (che comprende gli importi complessivamente derivanti alla farmacia dall'attività di "distribuzione per conto");

Attività di distribuzione di farmaci "per conto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 405/2001, con acquisto alle condizioni di cessione fissate per le strutture pubbliche (ad es. "Progetto Marche")

La presente sezione deve essere compilata qualora, a livello territoriale (come ad esempio accade nella Regione Marche), la normativa regionale di attuazione ovvero gli accordi stipulati con la categoria di farmacisti, prevedano modalità di erogazione che comportino l'acquisto e la cessione dei farmaci;

- nel **rigo D36**, i costi complessivi sostenuti per l'acquisto dei farmaci ordinati al distributore intermedio dietro presentazione della ricetta medica;
- nel **rigo D37**, i ricavi complessivi derivanti dalla dispensazione dei farmaci di cui al rigo D36, rilevati nella distinta contabile riepilogativa. Si precisa che gli importi di cui al presente rigo devono essere indicati al lordo dell'eventuale ticket relativo.

Altre attività di distribuzione di prodotti di assistenza integrativa per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie, nonché delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delle Delibere Regionali o Accordi locali

- nel **rigo D38**, l'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti per l'attività di distribuzione di prodotti di assistenza integrativa per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie, nonché delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delle Delibere Regionali o accordi locali in materia di Integrativa locale;

Tipologia di attività

- nei **rigi da D39 a D45**, per ciascuna tipologia individuata, barrando la corrispondente casella, la classificazione della farmacia. Al riguardo, si precisa che rientrano nella tipologia delle farmacie indicate nei rigi D39, D41 e D43, quelle previste dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475; rientrano invece, nella tipologia delle farmacie pubbliche (rigo D45) quelle di proprietà dei Comuni, delle Aziende Municipalizzate, delle Aziende Speciali, oppure di società miste pubblico privato, costituite ai sensi dell'art. 12 della Legge 8 novembre 1991, n. 362 e dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Si fa inoltre presente che, come già precisato nella circolare n. 54 dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2001, ai fini della corretta attribuzione al cluster di appartenenza, le farmacie dotate di dispensario (o di succursale) devono fornire l'indicazione barrando sia la casella relativa alla tipologia di appartenenza (rigo D39, "farmacia urbana" ovvero rigo D41, "farmacia rurale" ovvero rigo D43, "farmacia rurale sussidiata") sia la casella relativa alla presenza di dispensario o di succursale.

Ad esempio, nell'ipotesi di una farmacia rurale dotata di dispensario, vanno barrate ambedue le caselle corrispondenti ai rigi D41 e D42;

Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85 del TUIR

- nei **rigi da D46 a D53**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1 del TUIR, distinti per ciascuna delle tipologie elencate.

In particolare, indicare:

- nel **rigo D46**, l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali, dall'incasso del ticket (sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale) e dalla vendita di altri prodotti ad esclusione dei ricavi derivanti dalla emissione di fatture (rigi da D51 a D53) e quelli relativi al rapporto con il SSN (rigo D50). Si precisa altresì che al presente rigo non vanno indicati i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi (da indicare al rigo D47) ed i corrispettivi derivanti dalla vendita effettuata attraverso distributori automatici (da indicare al rigo D48);
- nel **rigo D47**, l'ammontare complessivo dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi;
- nel **rigo D48**, l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti effettuata attraverso distributori automatici;
- nel **rigo D49**, l'importo complessivo del ticket riscosso, sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale;
- nel **rigo D50**, l'importo complessivo delle distinte contabili riepilogative di competenza del periodo d'imposta, al netto del ticket riscosso (sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale) e dello sconto praticato al SSN (ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662). Si precisa che gli importi da indicare al presente rigo sono da intendersi al netto dell'IVA;
- nel **rigo D51**, i ricavi conseguiti dalla vendita dei soli farmaci o prodotti veterinari e per i quali è stata emessa fattura nel corso del periodo d'imposta;
- nel **rigo D52**, i ricavi conseguiti dalla vendita dei soli farmaci o prodotti relativi all'assistenza integrativa (nomenclatore) per i quali sia stata emessa fattura alla Regione nel corso del periodo d'imposta. Rientrano ad esempio, in tale rigo, i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti per l'incontinenza, di siringhe per diabetici, di prodotti dietetici, ecc.;
- nel **rigo D53**, i ricavi conseguiti dalla vendita dei soli farmaci o prodotti per quali è stata emessa fattura, non rientranti nei precedenti rigi D51 e D52. Vanno indicati in tale rigo, ad esempio, i ricavi derivanti dalla vendita di farmaci o prodotti destinati agli armadi farmaceutici di navi, fabbriche, ecc.;

Modalità di acquisto

- nei **righi** da **D54** a **D57**, per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese di acquisto dei prodotti destinati alla vendita in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
- Il totale delle percentuali indicate nei righi da D54 a D57 deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

- nel **rigo D58**, l'importo dello sconto, al netto dell'IVA, praticato al SSN, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si precisa che in tale rigo va inserito anche l'importo trattenuto dal SSN, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 122 del 2010 e dell'art. 15, comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012;
- nel **rigo D59**, l'importo complessivo (costo di acquisto) dei prodotti e dei farmaci resi all'Ass. Inde o distrutti tramite struttura autorizzata, senza tener conto dell'eventuale indennizzo percepito;
- nel **rigo D60**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o nei cosiddetti "supercondomini" (pluralità di condomini con proprietà o consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione dei servizi custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
- nel **rigo D61**, barrando la relativa casella, se si tratta di farmacia privata gestita dagli eredi del titolare deceduto;
- nel **rigo D62**, se l'impresa è associata a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative;
- nel **rigo D63**, i costi e le spese addebitati da gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative per voci diverse dall'acquisto di merci.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo di imposta.

In particolare, indicare:

- nel **rigo E01**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, di scaffali, stigliature ed espositori;
- nel **rigo E02**, la capacità totale in litri degli apparecchi frigoriferi destinati alla conservazione, alle appropriate temperature, di medicinali ed di altri prodotti;
- nei **rigi** da **E03** a **E06**, per ciascuna tipologia di beni elencata, il numero;
- nel **rigo E07**, barrando la relativa casella, se sono presenti attrezzature per la realizzazione di preparazioni galeniche magistrali.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni Quadro F, Elementi contabili – tipologia 2", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X è prevista l'indicazione di ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni Quadro X, Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

9. QUADRO V – ULTERIORI DATI SPECIFICI

Nel quadro V sono richieste informazioni relative alle modalità applicative degli studi nei confronti di determinate tipologie di soggetti, previste dal DM 11 febbraio 2008, come modificato, da ultimo, dall'articolo 6 del D.M. 28 dicembre 2012. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni Quadro V, Ulteriori dati specifici", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

10. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richiesti ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

Apprendisti

- nel **rigo Z01**, l'ammontare totale, già indicato tra le spese per lavoro dipendente, delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti (compilare solo se tale importo non è già stato indicato al rigo X01);
- nel **rigo Z02**, il numero complessivo dei mesi di apprendistato indicati nei singoli contratti dei lavoratori interessati da tale tipologia di contratto;
- nel **rigo Z03**, il numero complessivo dei mesi di apprendistato svolto, alla data di inizio del periodo di imposta, dai lavoratori interessati da tale tipologia di contratto;

– nel **rigo Z04**, il numero complessivo dei mesi di apprendistato svolto, alla data di fine del periodo di imposta, dai lavoratori interessati da tale tipologia di contratto; si precisa che in tale rigo vanno ricompresi anche i mesi di apprendistato svolti presso il contribuente da coloro che hanno concluso il periodo di apprendistato nel corso del periodo d'imposta.

Per maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un artigiano, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ha un apprendista con un contratto di 3 anni (36 mesi) iniziato in data 1/6/2012 e un altro apprendista con un contratto di 2 anni (24 mesi) iniziato in data 1/1/2013.

Supponendo che alla data di fine del periodo di imposta entrambi gli apprendisti siano presenti nell'impresa, il contribuente dovrà indicare:

- nel rigo Z02, il numero di mesi pari a 60 (somma di 36 + 24);
- nel rigo Z03, il numero di mesi pari a 31 (somma di 19 + 12);
- nel rigo Z04, il numero di mesi pari a 55 (somma di 31 + 24).

11. QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA

Nel quadro T è prevista l'indicazione di ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro T" che fa parte integrante delle presenti istruzioni.